

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

NELLA SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1972

#### Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento che si propone è, nella sua sostanza, uno stralcio di norme previste dalla riforma del codice di procedura penale presentata al Parlamento.

All'illustrazione del presente provvedimento è opportuno premettere:

1) in relazione al principio affermato nella legge delega circa la non obbligatorietà della detenzione preventiva si prevede la libertà provvisoria anche nei casi di mandato di cattura obbligatorio;

2) ambedue le Camere hanno approvato, con voto favorevole della stessa opposizione, i limiti massimi della carcerazione preventiva (4 anni e 2 anni). Si tratta di una legge recentissima (1970) di cui non intendiamo proporre mutamenti, sia per il largo suffragio che ha ottenuto, sia per la buona esperienza che ha fatto;

3) non intendiamo presentare altre nuove norme in materia di carcerazione preventiva che, pur avendo ottenuto il consenso

in sede della discussione della legge delega per la riforma del codice di procedura penale, erano però strettamente legate alla riforma del sistema inquisitorio e al suo mutamento in accusatorio.

In particolare, la riduzione dei termini massimi di carcerazione preventiva, nei limiti previsti dalla delega, non sarebbe coerente coll'attuale sistema processuale, essendo giustificata solo, nell'ambito del futuro processo, dall'adozione del sistema accusatorio e dalla pratica abolizione della fase istruttoria.

Termini più brevi, nel vigente sistema, consentirebbero la liberazione di individui pericolosi, specialmente di affiliati a bande ed associazioni criminali e mafiose, nei cui confronti le indagini si presentano spesso particolarmente complesse, lunghe, difficoltose.

Ciò premesso, si osserva che il provvedimento che il Governo si onora di sottoporre all'esame del Parlamento tende alla soluzione di taluni problemi che si presentano nel vigente sistema processuale penale e di

cui la pratica giudiziaria, specie negli ultimi tempi, ha posto in risalto il carattere di estrema urgenza ed indifferibilità.

Ribadiamo che, nell'adottare la soluzione opportuna dei predetti problemi, si è fatto ricorso ai principi e criteri direttivi enunciati nel disegno di legge per la riforma del processo penale, sui quali si è manifestata in Parlamento una ripetuta e quasi unanime convergenza: sicchè bene può affermarsi che le innovazioni previste dal presente provvedimento costituiscono una anticipazione di particolari aspetti del nuovo codice di procedura penale, la cui emanazione, da tutti auspicata, è prevista dalla stessa legge delega entro due anni dalla approvazione di tale legge.

Non è fuor di luogo aggiungere che l'iniziativa del Governo non intende significare una manifestazione di sfiducia o un'occasione di rinvio della riforma organica del processo. Forse mai come in questa occasione il Parlamento ha approfondito il dibattito in maniera obiettiva, al di fuori e al di sopra delle ideologie politiche, ed il lungo, travagliato, tormentato *iter* della delega può certo essere attribuito non alla manifestazione di una volontà dilatoria, ma alla piena consapevolezza di un compito fra i più ardui, tra i più difficili e impegnativi, quale quello di dare al Paese un sistema processuale penale nuovo, agile, moderno, nel quale le esigenze della difesa sociale siano contenute con quelle insopprimibili della dignità e del rispetto della persona umana.

1. — La parte più importante del disegno di legge (art. 2) è rappresentata dalla facoltà, che si attribuisce al giudice, di concedere la libertà provvisoria anche nelle ipotesi per le quali è obbligatorio il mandato di cattura.

Invero, come la pratica giudiziaria ha spesso dimostrato, il divieto assoluto di mettere in libertà provvisoria, in siffatte ipotesi, l'imputato, può portare a conseguenze talvolta aberranti, in quanto preclude al giudice qualsiasi possibilità di verifica di quelle condizioni di opportunità, come i motivi di salute, affievolimento delle prove, lunga durata della carcerazione preventiva, idonee a giustificare, in casi eccezionali, il beneficio.

Il provvedimento, all'uopo, contempla la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, pur lasciando pienamente operanti le varie ipotesi di obbligatorietà del mandato di cattura, istituto non sopprimibile perchè previsto dalla stessa Carta costituzionale.

In definitiva, l'innovazione si risolve nell'attenuazione della rigidità dell'attuale sistema della custodia preventiva, attenuazione che appare in perfetta armonia sia con il n. 46 dell'articolo 2 del disegno di legge di delega che prevede, fra i principi e criteri direttivi, la possibilità di disporre le misure di coercizione personale per specificate, inderogabili esigenze istruttorie, sia con la Risoluzione n. 11 del 1965 del Consiglio di Europa la quale afferma il principio che la detenzione preventiva non deve mai essere obbligatoria, nè protrarsi oltre un limite ragionevole.

Il provvedimento (artt. 9 e 12), inoltre, con l'introduzione degli articoli 485-*bis* e del terzo comma dell'articolo 523 che all'articolo 485-*bis* fa riferimento, provvede alla opportuna precisazione che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, può far uso del suo potere discrezionale di revocare il beneficio già concesso nell'istruzione o nel giudizio.

Le innovazioni che seguono possono essere ricondotte ad unità sotto il profilo della semplificazione ed accelerazione delle procedure.

2. — Una seconda innovazione (art. 11) riguarda l'estensione dei casi del giudizio direttissimo: in particolare, si prevede la possibilità di ricorrere a tale giudizio nei confronti di persone arrestate a seguito di ordine di cattura, se non sono necessarie speciali indagini e l'arrestato è presentato all'udienza non oltre il ventesimo giorno dal commesso reato.

Inoltre si porta da cinque a quindici giorni il termine entro il quale l'arrestato in flagranza deve essere condotto davanti al tribunale o alla Corte d'assise.

Il giudizio direttissimo, per la fondamentale caratteristica della mancanza della fase istruttoria, realizza il modello meno discusso del sistema accusatorio, il quale, nel di-

segno di legge di delega, è stato scelto a fondamento del futuro processo penale. E, d'altra parte, esso assicura alla persona privata della libertà personale un procedimento assai rapido, pur nel pieno rispetto delle garanzie di difesa.

Non a caso il disegno di legge di delega contempla, con particolare favore, il giudizio direttissimo.

3. — La pratica giudiziaria dimostra che causa non ultima delle lungaggini processuali è il ritardo col quale di norma vengono depositate le relazioni scritte di perizia.

Tale ritardo è spesso determinato dalla esigenza di corrispondere al perito un compenso equo e dignitoso e ciò, nell'attuale sistema fondato sulle vacanze, è possibile solo concedendo al perito stesso dei termini piuttosto lunghi.

Il Governo si propone pertanto di procedere al più presto, con separato provvedimento, ad una soddisfacente revisione delle retribuzioni, revisione per altro che è da tempo allo studio e che concernerà la legge 1° dicembre 1956, n. 1426, modificata dalla legge 13 luglio 1965, n. 836.

Ma, in realtà, anche in considerazione dei moderni mezzi di indagine, eccessivo, da una parte, sembra il termine di tre mesi previsto, per il deposito della relazione scritta, dal terzo comma dell'articolo 316 del codice di procedura penale; dall'altra, ingiustificata appare la facoltà della sezione istruttoria, prevista nello stesso comma, di concedere una proroga senza limiti di tempo precisati, sia pure in caso di assoluta necessità.

Col provvedimento in esame (art. 4) si procede pertanto alla riduzione del termine di deposito della relazione da tre a due mesi e si stabilisce che la proroga non può superare altri due mesi.

4. — In quarto luogo, sempre in armonia col disegno di legge di delega, si effettua la sostituzione della sentenza di rinvio a giudizio con una ordinanza (artt. 5, 8 e 13). Tale ordinanza, come tutti i provvedimenti giurisdizionali, dovrà essere motivata; ma si tratterà di un provvedimento privo della solennità della sentenza e quindi assai più

semplice dal punto di vista formale e sostanziale.

La semplificazione di cui si tratta dovrebbe assicurare una maggiore rapidità al momento della chiusura dell'istruzione formale, allorchè è prevista la fase del giudizio, e cioè della cognizione piena per i fatti oggetto del procedimento.

5. — Ancora allo scopo di consentire, col la necessaria rapidità, la soddisfazione, almeno parziale, degli interessi civili a favore di danneggiati dal reato, viene introdotto l'articolo 489-bis del codice di procedura penale, il quale prevede la facoltà del giudice di munire della clausola di provvisoria esecuzione la sentenza di condanna che assegna la provvisoria sui danni (art. 10).

Si viene così incontro, in armonia con il disegno di legge di delega, ad una esigenza universalmente avvertita, attraverso la eliminazione di una sperequazione tra danneggiati da fatti illeciti penali e civili non solo assurda, ma iniqua.

La disciplina della concessione della clausola di provvisoria esecuzione è stata ricalcata sulle norme del codice di procedura civile.

Il presente disegno di legge ha infine affrontato gli altri due problemi che seguono la cui gravità è stata posta in risalto dalla pratica giudiziaria di tutti i giorni.

6. — Si è visto che il nuovo istituto dell'« avviso di procedimento » (abituamente e impropriamente denominato « avviso di reato » e introdotto con l'articolo 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, che ha all'uopo modificato l'articolo 304 del codice di procedura penale) talora è trasformato da strumento di difesa per l'imputato, sin dall'inizio del procedimento a suo carico, in un mezzo che può intaccare la sua onorabilità. E ciò sia per la denominazione dell'avviso, sia per le modalità di comunicazione del detto avviso, che spesso viene consegnato non solo al convivente, ma anche al portiere o a chi ne fa le veci.

Il Ministero della giustizia è da tempo intervenuto con circolare per ottenere dagli uffici giudiziari che la comunicazione dell'av-

viso avvenga a mezzo posta (facoltà e non obbligo). Ma ovviamente un tale intervento, per la sua stessa natura e per i suoi limiti, non ha potuto avere quella efficacia su larga scala che pure sarebbe stata auspicabile.

Perciò si è ritenuto opportuno che l'« avviso di procedimento » venga denominato « comunicazione giudiziaria » e che tale comunicazione venga inviata per posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno e, solo nel caso di irreperibilità del destinatario o di comunicazione irregolare, si prevede la notifica nei modi ordinari (articolo 3).

Così verrà assicurata quella necessaria riservatezza di cui nel sistema attuale si avverte il bisogno.

7. — Infine, modificando l'articolo 58 del codice di procedura penale in armonia con il disegno di legge di delega, si prevedono i

criteri di scelta del nuovo giudice, che deve seguire la Cassazione, nel caso di rimessione di procedimento: il nuovo giudice deve essere scelto fra quelli compresi nel distretto della stessa Corte d'appello a cui appartiene il giudice competente ovvero nel distretto di una Corte d'appello vicina (art. 1).

Si tratta sostanzialmente di far rivivere i criteri già previsti dal codice del 1913 ed eliminati dal codice del 1930.

Il Governo, nel chiedere al Parlamento la sollecita approvazione del presente disegno di legge, è fermamente convinto che esso contribuirà ad una soluzione immediata e soddisfacente dei problemi di cui si è trattato e che presentano, come si ripete, un tale carattere di urgenza da sconsigliare l'attesa di quella riforma completa ed organica, i cui tempi di attuazione non sono, non possono essere troppo brevi.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il testo dell'articolo 58 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 58. - *Decisione sulla richiesta o istanza di rimessione.* — La Corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza, sentiti il pubblico ministero e i difensori delle parti, dopo chieste, se lo ritiene necessario, le opportune informazioni.

Se è respinta l'istanza presentata dall'imputato, questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammesse di una somma da lire 40.000 a lire 400.000.

L'ordinanza della Corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o l'istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare fra quelli compresi nel distretto della stessa Corte di appello a cui appartiene il giudice competente, ovvero nel distretto di una Corte di appello vicina. Nell'ordinanza si dichiara altresì se e in quale parte gli atti già compiuti debbono conservare validità.

L'ordinanza della Corte di cassazione insieme con gli atti è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero il quale provvede all'esecuzione di essa previa notificazione per estratto all'imputato e alle altre parti ».

**Art. 2.**

Il testo dell'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 277. - *Facoltà di concedere la libertà provvisoria.* — All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva può essere concessa la libertà provvisoria ».

**Art. 3.**

Il testo dell'articolo 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 304. - *Comunicazione giudiziaria. Nomina del difensore.* — Sin dal primo atto

di istruzione, il giudice istruttore è obbligato ad inviare, a coloro che vi possono avere interesse come parti private, una comunicazione giudiziaria, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

La comunicazione giudiziaria, nel corso della istruzione, deve essere inviata anche a tutti coloro che possono assumere la qualità di parti private, se per gli atti da compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto.

Qualora nel corso di un interrogatorio di persona non imputata, che non abbia nominato un proprio difensore, emergano indizi di reità a carico dell'interrogato, il giudice lo avverte, dandone atto nel verbale, che da quel momento ogni parola da lui detta può essere utilizzata contro di lui, rinnovandogli invito a scegliere un difensore di fiducia. Rinvia quindi l'interrogatorio ad altra seduta, nella quale nomina un difensore d'ufficio nel caso che l'interessato non vi abbia provveduto. Le dichiarazioni da quest'ultimo precedentemente rese in assenza del difensore non possono, comunque, essere utilizzate.

Il difensore, nominato ai sensi dei precedenti commi, esercita le facoltà riconosciute al difensore delle parti private in relazione agli atti da compiere.

Il giudice, nel primo atto del procedimento in cui è presente l'imputato, lo invita a scegliere un difensore o glielo nomina d'ufficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita, altresì, qualora non sia detenuto o internato, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 171.

La comunicazione giudiziaria deve essere effettuata per posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno.

Qualora la comunicazione sia irregolare o l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede mediante notificazione nei modi ordinari ».

#### Art. 4.

Il testo dell'articolo 316 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 316. - *Atti preliminari alla perizia.*  
— Il perito è citato a comparire nel giorno

e nel luogo che il giudice stabilisce. Nei casi urgenti la citazione può essere fatta anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o di un agente di polizia giudiziaria.

Avuta la presenza del perito, il giudice lo ammonisce a' termini dell'articolo 142 e lo avverte del dovere che egli ha di conservare il segreto; gli fa quindi prestare giuramento, con la formula seguente:

" Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di bene e fedelmente procedere nelle indagini a voi affidate, senza altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che dovrete compiere o che si faranno in vostra presenza ".

Subito dopo il giudice chiede al perito le generalità e gli propone i quesiti che ritiene opportuni. Al perito possono essere proposti nuovi quesiti in ogni stato dell'istruzione.

Quando per la natura o per la difficoltà delle indagini il parere del perito non può essere dato immediatamente, il giudice stabilisce un termine per la presentazione in iscritto della relazione. Questo termine non può superare la durata di due mesi e non può essere prorogato, salvo che, su richiesta del procuratore generale presso la Corte d'appello informato dal procuratore della Repubblica, la sezione istruttoria ne conceda, per assoluta necessità, la proroga per altri due mesi. Se il perito non presenta la relazione entro il termine prefissogli, il giudice lo sostituisce senz'altro ed applica la disposizione del capoverso dell'articolo 321.

Degli atti indicati nelle disposizioni precedenti il giudice fa compilare processo verbale ».

#### Art. 5.

Il testo dell'articolo 374 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 374. - *Ordinanza di rinvio a giudizio.*  
— Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del giudice ordinario e che vi sono sufficienti

prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, dispone con ordinanza il rinvio dell'imputato avanti alla Corte di assise, al tribunale o al pretore competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale ».

#### Art. 6.

Il testo dell'articolo 384 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 384. - *Requisiti formali della sentenza istruttoria.* — La sentenza di proscioglimento, pronunciata dal giudice istruttore, contiene:

1) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo, e le generalità della parte civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile;

2) l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

3) l'indicazione delle richieste del pubblico ministero e delle istanze proposte dalle parti;

4) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto della decisione;

5) il dispositivo;

6) l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata;

7) la sottoscrizione del giudice che l'ha pronunciata e del cancelliere ».

#### Art. 7.

Il testo dell'articolo 385 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 385. - *Nullità e rettificazione della sentenza istruttoria.* — La sentenza è nulla se manca l'enunciazione del fatto o del titolo del reato, se manca o è contraddittoria la motivazione, se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo. È parimenti nulla se manca la sottoscrizione del giudice che l'ha pronunciata. Quando per



assoluta impossibilità non è sottoscritta da questo giudice, è sottoscritta dal presidente del tribunale con menzione della causa della sostituzione. Se la sentenza è pronunciata dalla sezione istruttoria si provvede, in caso d'impedimento di alcuni dei giudici, a norma del capoverso dell'articolo 474.

Se mancano altri requisiti non richiesti a pena di nullità, il giudice che ha pronunciato la sentenza provvede, anche d'ufficio, con le forme stabilite per la correzione degli errori materiali, a norma dell'articolo 149 ».

#### Art. 8.

Il testo dell'articolo 386 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 386. - *Trasmissione delle ordinanze di rinvio a giudizio.* — Le ordinanze di rinvio a giudizio sono trasmesse, entro due giorni da quello in cui vennero depositate ai termini dell'articolo 151, alla cancelleria del giudice competente. Con le dette ordinanze sono trasmessi gli atti del procedimento e le cose sequestrate qualora non sia necessario custodirle altrove ».

#### Art. 9.

Dopo l'articolo 485 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 485-bis. - *Revoca della libertà provvisoria.* — Se la condanna è pronunciata per un delitto che importi il mandato di cattura obbligatorio, il giudice può ordinare, con la sentenza, la revoca della libertà provvisoria concessa nell'istruzione o nel giudizio, emettendo all'uopo mandato di cattura ».

#### Art. 10.

Dopo l'articolo 489 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 489-bis. - *Clausola di provvisoria esecuzione della provvisoria.* — Su istanza della parte civile, il capo della sentenza di condanna di primo grado che assegna la

provvisoriale può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo tra le parti.

Se il giudice di primo grado ha ommesso di pronunciare sull'istanza di esecuzione provvisoria o l'ha rigettata, la parte civile può riproporla, mediante impugnazione della sentenza di primo grado, al giudice di appello, il quale provvede in camera di consiglio.

Allo stesso giudice e con le stesse forme si può chiedere che revochi la concessione della provvisoria esecuzione e sospenda la esecuzione iniziata.

Su istanza della stessa parte civile, il capo della sentenza di condanna in grado di appello che assegna la provvisoria, deve essere dichiarato provvisoriamente esecutivo tra le parti ».

#### Art. 11.

Il testo dell'articolo 502 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 502. - *Casi e modi del giudizio direttissimo.* — Quando una persona è stata arrestata nella flagranza di un reato di competenza del tribunale, il procuratore della Repubblica al quale l'arrestato è presentato a' termini dell'articolo 244, se ritiene di dover procedere e se non sono necessarie speciali indagini, dopo averlo sommariamente interrogato, può farlo subito condurre in stato di arresto davanti al tribunale, se questo siede in udienza penale; altrimenti, dopo aver disposto perchè l'arresto sia mantenuto, può farlo presentare ad una udienza prossima, ma non oltre il quindicesimo giorno dallo arresto. Se non è possibile provvedere in tal modo, il procuratore della Repubblica procede con le forme ordinarie, osservate le disposizioni dei capoversi dell'articolo 246.

Se si tratta di reato di competenza della Corte di assise, si può procedere a giudizio direttissimo nel modo predetto, soltanto se la Corte si trova convocata in sessione, ovvero se deve essere convocata entro quindici giorni da quello dell'arresto.

Si può, inoltre, procedere a giudizio direttissimo nei confronti di persona arrestata a seguito di ordine di cattura, se non sono necessarie speciali indagini e l'arrestato è

presentato all'udienza non oltre il ventesimo giorno dal commesso reato.

Nello stesso modo si può procedere quando il reato viene commesso da persona arrestata, detenuta o internata per misura di sicurezza ».

Art. 12.

All'articolo 523 del codice di procedura penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente quarto comma:

« Si applica l'articolo 485-*bis* ».

Art. 13.

Nel codice di procedura penale e in qualsiasi altra disposizione di legge le parole: « sentenza di rinvio a giudizio » sono sostituite dalle parole: « ordinanza di rinvio a giudizio ».